LEGGE 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

Vigente al: 2-10-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario

e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in

materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresi',

determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono

a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta salva la

disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela

dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita'

giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie

regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa

comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica

nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello

territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale

anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie

regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le

competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' della presente

legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme

di attuazione.

2. Le attivita' del settore energetico sono cosi' disciplinate:

a) le attivita' di produzione, importazione, esportazione,

stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e

vendita di energia ai clienti idonei, nonche' di trasformazione delle

materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio

nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti

dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas naturale a

rete, nonche' la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di

energia connesse alle attivita' di trasporto e dispacciamento di

energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli

obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,

dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita'

competenti;

c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e gas

naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio

sotterraneo di idrocarburi, nonche' di trasmissione e dispacciamento

di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le

disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui

conseguimento e' assicurato sulla base dei principi di

sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione

dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dalle

regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilita' e continuita' degli

approvvigionamenti di energia, in quantita' commisurata alle

esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone

geografiche di provenienza e le modalita' di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,

la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle

relative modalita' di fruizione e il riequilibrio territoriale in

relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicita' dell'energia offerta ai clienti

finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel

territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitivita'

del sistema economico del Paese nel contesto europeo e

internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente

qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione

omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilita' ambientale

dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse

territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni

assunti a livello internazionale, in particolare in termini di

emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle

fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a

ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili

deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi

di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse,

assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale

e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le

finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita'

del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone

la prospezione e l'utilizzo con modalita' compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento

alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica

in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione

pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attivita' produttive con caratteristiche di

prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia

elettrica, sensibili al costo dell'energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le

aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli

enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano

nella gestione dei servizi.

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il

territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni

concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di

omogeneita' sia con riguardo alle modalita' di fruizione sia con

riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente

impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati

dell'energia, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,

alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio

nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti

economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito

territoriale delle autorita' che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di

produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard

di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la

disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione dei sistemi

di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di

energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle

infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle

caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni,

prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio

ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi

strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di

attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,

con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalita' degli obblighi di

servizio pubblico inerenti le attivita' energetiche, sia che siano

esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in

regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per

il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la

realizzazione delle infrastrutture;

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in

conformita' alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi

internazionali. (2)

5. Le regioni ***((, gli enti pubblici territoriali))*** e gli enti

locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove

infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione

di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i

soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e

riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di

politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

(12)

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo

118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni

amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni

fondamentali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane

previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni

amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di

energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e

delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,

trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonche' delle

caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata,

prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la

prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del

personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per

gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la

sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale,

spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della

legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche

obbligatorie;

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del

territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale

delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse

nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche

dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti

strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del

decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la

sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti

energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi

dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle

tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e

l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le

infrastrutture energetiche;

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del

mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di

energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia

mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni

interessate;

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo

energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle

risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della

continuita' della fornitura, in caso di crisi del mercato

dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' o

per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema

energetico;

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della

sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici,

ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai

criteri generali di sicurezza antincendio. (2)

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche

avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:

1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle

attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia

elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia

elettrica sulla rete nazionale;

3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di

trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di

sviluppo del servizio elettrico;

4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della

convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di

sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della

sicurezza e dell'economicita' degli interscambi internazionali, degli

approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema

di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso piu'

esteso all'importazione di energia elettrica;

6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva

concorrenzialita' del mercato dell' energia elettrica;

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni

di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia

elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la

Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani

energetici regionali;

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche

avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita'

di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione

di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di

necessita', degli stoccaggi strategici nonche' la stipula delle

relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento

in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata,

della rete nazionale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in

giacimento;

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di

importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla

base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della

continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il

funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione

della vulnerabilita' del sistema nazionale del gas naturale;

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi

come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le

specie e qualita' di prodotti petroliferi derivati e assimilati,

compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i

bioliquidi:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia

di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e

all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire

l'approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le

amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta

dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in

materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi

sulle scelte di politica energetica nazionale, nonche' per la

definizione di iter semplificati per la realizzazione degli

investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali,

comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle

regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di stoccaggio

adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per

la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di

lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per

l'approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di

criteri e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni

all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di

stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla

normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della

rete nazionale di oleodotti. (2)

8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di

impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle

amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque

denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente

articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta

nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5

dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui

all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.

93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a

provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di

ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali

interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla

rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione

interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai

procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del

citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3,

lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e

propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da

intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione

di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede

a definire tale ripartizione.

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre

1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita' per l'energia elettrica

e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione

economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi

di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas che

corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del

perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del

Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle attivita' produttive, puo' definire, sentite le

Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale

del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta al

Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione

sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta, ai sensi

dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995,

n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione

l'Autorita' illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle

esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' e in

conformita' agli indirizzi di politica generale del settore di cui al

comma 11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riferisce,

anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30

gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo

stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo

stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili .

13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi

delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle

leggi medesime, l'Autorita' si pronunzia entro il termine di sessanta

giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto.

Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto puo'

comunque essere adottato.

14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle

leggi vigenti, il Governo puo' esercitare il potere sostitutivo nelle

forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il

Ministro delle attivita' produttive trasmette all'Autorita' un

sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso

tale termine senza che l'Autorita' abbia adottato l'atto o il

provvedimento, questo e' adottato con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle attivita' produttive.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' organo

collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma

restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorita' in carica

alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi

sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo

2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle

tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo

termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere

nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza

penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del

codice civile soltanto a titolo di responsabilita' civile, in

conformita' con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti

dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella

realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti

nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione

europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in

Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale

liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in

significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture

esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della

concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale,

possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione,

un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei

terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe

regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione

dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e

certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e'

accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25

anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso,

dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove

infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa

consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro

interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che

prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo

la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale

termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e

cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla

scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a

meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non

decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal

controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella

realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di

interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai

fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento

delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono

richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale

dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento

della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il diritto

di allocazione prioritaria e' accordato, caso per caso, per un

periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacita'

stabilita caso per caso, e in base alle modalita' di conferimento e

alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello

sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta

giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso

positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde

effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora

alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non

sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa

concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura

non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il

ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del

soggetto cui la deroga e' stata concessa.

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che

investono si intendono anche i soggetti che, mediante la

sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo

termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

20. La residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di

ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18,

nonche' la residua quota delle capacita' delle nuove infrastrutture

di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas

naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma

17, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo stesso

comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza,

economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del

Ministro delle attivita' produttive.

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi

in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di

svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero

nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e

finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in

relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima della

data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

22. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche su

segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta

i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico

dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno

ottenuto l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o di

rigassificazione di cui al comma 20.

23. Ai fini di salvaguardare la continuita' e la sicurezza del

sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto

di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacita' di entrata

e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui

all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorita' 17

luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190

del 14 agosto 2002.

24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi

per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia

elettrica e di gas naturale e verifica la conformita' dei piani di

sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di

trasporto con gli indirizzi medesimi";

b) nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna societa' a

controllo pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e ciascuna

societa' a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi

direttamente nei medesimi settori". (2)

25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del

decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogato al 31 dicembre

2004.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del

decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di

promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la

costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete

nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di

preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione

unica, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale

sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso

comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo

a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformita' al

progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla

verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato.

Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le

competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in

merito all'accertamento della conformita' delle opere alle

prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed

edilizi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a

carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la

salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale,

nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',

indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di

inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilita'. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino

variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio

dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di

un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni,

nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere

avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'

evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente

impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio,

le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di

salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonche'

i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali

interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio

dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita'

urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere

motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di

cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto

del termine entro il quale e' prevista la conclusione del

procedimento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di

cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto

ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce

parte integrante e condizione necessaria del procedimento

autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA

o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di

assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al

comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono

prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il

procedimento unico deve essere concluso entro il termine di

centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o

le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio

dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi

dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di

sussidiarieta' e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al

comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro delle attivita' produttive previo concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su

istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti

per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo

procedimento risulti in fase di conclusione.

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle

reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di

tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto

di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e

alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di

trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza

superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in conformita' alla

normativa vigente". (2)

27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003,

al comma 5, le parole: "di reti energetiche" sono sostituite dalle

seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso articolo 1-sexies, al

comma 6, le parole: "anche per quanto attiene al trasporto nazionale

del gas naturale e degli oli minerali" sono soppresse.

28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22

febbraio 2001, n. 36, le parole: "decreto di cui all'articolo 4,

comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di cui

all'articolo 4, comma 4".

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia

elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione

di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui

partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove

non sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita'

produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, puo', entro trenta giorni dalla comunicazione

dell'operazione all'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le

imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di

tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di

energia ovvero la concorrenza nei mercati.

30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

"5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o

associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio

nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali

o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno precedente,

uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni

cliente finale non domestico.

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo

ogni cliente finale.

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,

5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal

preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con

modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti

clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico

Spa".

31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e' abrogato.

32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre

1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del

sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la

fornitura ai clienti vincolati.

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia

elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attivita' di

distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attivita'

produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,

anche al fine di garantire la parita' di condizioni, puo' proporre

modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative

convenzioni.

34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari

opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori

della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia

elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in

affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la

gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel settore

verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di

installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi

utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa'

separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione

commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di

post-contatore, non possono applicare condizioni ne' concordare

pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative

atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese

direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi

post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i

servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la

disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione

dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori

dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le

disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e

2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta,

compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di

misura, i provvedimenti necessari affinche' le imprese distributrici

mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto

da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro

consumi elettrici.

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia

elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono

autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge

corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di

contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro

per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi

sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli

impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i

seguenti soggetti:

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al

40 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per

cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla

popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla

revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalita'

di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi

di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con piu'

regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al

comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa

con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non

inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento

autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge,

il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza

derivante dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene corrisposto

per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso

ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36

non e' dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di

cui al comma 5 o risultino comunque gia' stipulati, prima della data

di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi

a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di

energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in

termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto

baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse,

interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il

contributo ad essi relativo e' corrisposto agli enti territoriali

interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui

all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del

corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo

articolo 6.

39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o

dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico

di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in

relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto

passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione

omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso

periodo e allo stesso punto di offerta.

40. Dalla data di assunzione di responsabilita' della funzione di

garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da

parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in

essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato

vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico

Spa con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente

il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia

importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia

elettrica di produzione nazionale. L'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas determina le modalita' tecniche ed economiche per

detto trasferimento.

41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta

da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui

al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti

entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti

rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice

e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad

acqua fluente, e' ritirata dal Gestore della rete di trasmissione

nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se

prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o

alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al

terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete

di trasmissione nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e

il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di

cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a

condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni

in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del

comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene

ceduta al mercato.

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono,

eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi,

svolgere attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti

localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia

prodotta.

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle

piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del servizio svolto dalle

imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui

all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo e'

delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali

delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e

criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni

tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete

di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento

dell'efficienza e dell'economicita' del servizio reso dalle imprese,

con individuazione di specifici parametri ai fini della

determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la

continuita' e la qualita' della fornitura.

44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7,

lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta

del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle

prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno

degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di

cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto

dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di

tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva

sicurezza.

45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e' sostituito dal seguente:

"7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono

costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il

controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le

attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia

elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le

opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle

attivita' esercitate dalle predette societa'".

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti

finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000

standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di

un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si

e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas,

l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare,

mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita

del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate

aree geografiche.

47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni

di mercato, e' effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello

stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire

dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La

stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al

bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata dalle imprese di

vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita'

produttive da emanare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e

il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

48. Resta ferma la possibilita' di cui all'articolo 17, comma 5,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas

e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i

termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31

dicembre 2005.

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli

effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del

quarto comma del medesimo articolo 6.

51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, e' abrogato.

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i

livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e

della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e'

delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a

riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli

impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche'

all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di gas di petrolio

liquefatti. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del

Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri

dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della

tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la

revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza

del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme

tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione

dai rischi industriali;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche

attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per

l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della normativa inerente

la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione

di sanzioni proporzionali e dissuasive.

53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per

autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25

settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

novembre 1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla data

di immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro i tre

anni successivi alla data di immatricolazione".

54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge

25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati

anche a favore delle persone giuridiche.

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di

lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate

allo Stato ai sensi del comma 7.

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono

attivita' sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di

lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio

di oli minerali;

c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli

stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita'

complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base

degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica,

previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in

materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione

incendi e di demanio marittimo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi

di oli minerali, non ricomprese nelle attivita' di cui al comma 56,

lettere c) e d), nonche' quelle degli oleodotti, sono liberamente

effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in

materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione

incendi e di demanio marittimo.

59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica,

anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e

di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il

Ministero delle attivita' produttive puo' concludere, per

investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e

definite di pubblica utilita' in applicazione del comma 1

dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di

programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato

interministeriale per la programmazione economica, ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,

e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite condizioni

di ammissibilita' e modalita' operative dell'intervento pubblico.

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di

valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al

potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale

liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le

disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e

all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni

di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono

anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in

sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di

valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in

sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci

anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto

a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

62. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il

Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, uno o piu' accordi di programma con gli operatori

interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per

l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione

di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture

pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.

784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative

alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza;

servitu', danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti;

lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni;

eventuali saggi archeologici ove necessario.

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di societa'

concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas

naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge

28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,

i costi sostenuti dalle unita' aziendali impiegate direttamente e

indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai

singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese

generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo

del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori

spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di

concessione del contributo.

65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le

imprese del gas e le societa' concessionarie presentano al Ministero

delle attivita' produttive, unitamente allo stato di avanzamento

finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che

il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere

non e' inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di

istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore

alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi

soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da

una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni

intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi

relativi alle singole opere realizzate. Il contributo e' calcolato

sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non e' tenuto a

richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione

degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo

11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attivita'

produttive della documentazione finale di spesa e della

documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4,

della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia' differiti al 31 dicembre

2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n.

411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.

463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, la parola: "decorre" e' sostituita dalle

seguenti: "e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo

decorrono" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:

"quattro anni".

69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio

degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000,

data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va

interpretata nel senso che e' fatta salva la facolta' di riscatto

anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi

atti di affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata

secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformita'

all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il

periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina

entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta' per l'ente locale

affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del

periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di

pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio

non puo' comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il

comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del

2000.

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela

della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro

delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente

e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,

promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o

piu' accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti

di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di

tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di

energia elettrica o di carburanti da carbone.

71. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad

uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa,

previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre

2005.

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la

produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili

costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai

provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: "soggetti" sono

inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo periodo,".

75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "I

soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di

impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non

rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata

nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono

considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova

all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente

avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione

della disponibilita' delle aree destinate ad ospitare l'impianto,

nonche' l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete

elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di

gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di

macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto,

ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa

o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste

da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti

beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non

sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste

incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato".

76. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il

Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di

programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia

e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della

diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali

dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in

terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e

successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento

unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali

interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e

con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso

consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in

rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque

metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di

giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del

rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni

interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla

costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere

connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di

perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa,

previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del

permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per

gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un

procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali

interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e

con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in

mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e

successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento

unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate,

svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le

modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo

svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi

geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o

mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti,

escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla

costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere

connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di

perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale,

su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79,

da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la

geotermia competente.

81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME

MODIFICATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le

disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione

degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui

al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e

successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento

unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del

comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei

principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7

agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo

economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita'

preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti

sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della

conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli

idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.

82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in

terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e

delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere

connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che

sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione

vigente.

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino

variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione

di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante

urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter,

e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto

1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito

l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se

il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la

volonta'.

82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni

degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la

perforazione ***((e la reiniezione delle acque di strato o della***

***frazione gassosa estratta in giacimento))***, se effettuate a partire da

opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione

dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad

autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli

idrocarburi e la geotermia ***((. Le autorizzazioni relative alla***

***reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta***

***in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni***

***tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere***

***altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi))***.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche

ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la

procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui

sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione

del proponente.

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di

specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i

titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma

non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della

presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato

uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti

e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere

connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non puo'

eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque

spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto

della coltivazione. La regione competente per territorio provvede

alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali

interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce

motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in

produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio

della coltivazione. (2)

85. E' definito come impianto di piccola generazione un impianto

per la produzione di energia elettrica, anche in assetto

cogenerativo, con capacita' di generazione non superiore a 1 MW.

85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto

per la produzione di energia elettrica, anche in assetto

cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola

generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative

semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e'

assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto

di generazione di calore con pari potenzialita' termica.

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in 0,05 GWh o multipli

di detta grandezza.

88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro

dell'interno, emana con proprio decreto le norme per la

certificazione degli impianti di piccola generazione e di

microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i

criteri di sicurezza.

89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica

e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli

impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una

relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema

elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e

al Parlamento.

90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio

2001, n. 22, e' sostituito dal seguente:

"4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel

comma 1 e' obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente

dal tipo di attivita' svolta e dalla capacita' autorizzata

dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione al consumo".

91. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31

gennaio 2001, n. 22, e' inserito il seguente:

"1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente

dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion puo' essere

equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di

determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai

prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per

tale prodotto l'immissione al consumo e' desunta dall'avvenuto

perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione".

92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, e'

abrogato.

93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia

di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5

dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e'

inserito il seguente:

"5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002

i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare

in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso

fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto

dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota e'

determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul

mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche

similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari,

in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento

dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas,

espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n.

52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999,

e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc m=

38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale

indice, ai soli fini del presente articolo, e' effettuato

dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base dei

parametri di cui alla stessa deliberazione".

94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente:

"6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1°

gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi

gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto,

in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della

produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per

ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e' stabilita

in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80

milioni di Smc di gas per le produzioni in mare".

95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di

gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001,

qualora non sussista la possibilita' di attribuire in modo univoco ad

una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del

gas da essa proveniente, puo' essere determinato da ciascun titolare

come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte

le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilita' di

attribuzione univoca.

96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente:

"2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno

presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9

gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i

relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004

l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle

opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997.

L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del

concessionario o da un suo delegato, indica altresi' l'importo delle

eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia

dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo,

dell'80 per cento dell'importo indicato".

97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14

novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei

rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di

combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti

sull'intero territorio nazionale, e' svolta secondo le disposizioni

di cui ai commi da 99 a 106.

99. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45.

100. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2010, N. 31, COME

MODIFICATO DAL D.LGS. 23 MARZO 2011, N. 41.

101. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45.

102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali

afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio

2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile

2003, n. 83, nonche' alla sicurezza del sistema elettrico nazionale,

la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attivita'

produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle

strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge

attivita' di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i

settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo

energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero.

Le attivita' di cui al presente comma sono svolte dalla medesima

societa', in regime di separazione contabile anche tramite la

partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi

conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche

in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni

dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al

Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del

decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalita'

tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi

dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21,

comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, e' punito

con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000.

Chiunque violi le norme tecniche e le modalita' definite dal decreto

di cui al comma 104, e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a

euro 300.000.

106. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45.

107. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su

proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono

definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di

connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il

cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano.

108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio

delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su

richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di

trasmissione nazionale Spa, secondo modalita' definite dall'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della

rete di trasmissione nazionale Spa.

109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al

31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di

trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che

utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione,

farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11

gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione

di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza

ottenuta applicando le modalita' di calcolo di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999,

con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle

farine animali e al netto della produzione media di elettricita'

imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile

1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non

puo' essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione

generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle

attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni,

volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di

infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di

entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie

tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche

e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il

versamento di un contributo di importo non superiore allo ***((1 per***

***mille))*** del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento

non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla

data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa

l'istruttoria.

111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese

le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la

citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie,

incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al

medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai

versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo

stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.

112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle

attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi

e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e

la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni

soggetti alle norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli di

produzione e per la tutela dei giacimenti.

113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

sono soppresse le parole: "per non piu' di una volta".

114. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo.

115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti

dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilita'

derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione

generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle

attivita' produttive, possono essere nominati, nei limiti delle

risorse disponibili, non piu' di ulteriori venti esperti con le

medesime modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9

gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

116. Al fine di garantire la maggiore funzionalita' dei compiti

assegnati al Ministero delle attivita' produttive nel settore

energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale,

gia' appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a

decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attivita'

produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la

ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto

dal 1° gennaio 2004.

117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro

2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come

da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce "Ministero delle

attivita' produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

118. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: "ottanta" e' sostituita dalla

seguente: "centoventi";

b) al comma 30, la parola: "quaranta" e' sostituita dalla

seguente: "sessanta".

119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema

energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione

delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle

attivita' produttive:

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano

nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso

efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno,

rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il

risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici

utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di

spesa di euro 5.000.000 annui;

c) potenzia la capacita' operativa della Direzione generale per

l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20

unita', in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse

umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante

contratti con personale a elevata specializzazione in materie

energetiche, il cui limite di spesa e' di euro 500.000 annui;

d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione

internazionale esistenti, studi di fattibilita' e progetti di ricerca

in materia di tecnologie pulite del carbone e ad "emissione zero",

progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo

dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli

stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno

degli anni dal 2004 al 2006;

e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla

lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy

Forum e promuove le attivita', previste per il triennio 2004-2006,

necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che

l'Italia ospita come presidenza di turno.

120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro

13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a

euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000

per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000

per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito

dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero delle attivita' produttive e, quanto a euro 10.000.000 per

ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio

2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto

capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.

121. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'

decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in

materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui

all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto

dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di

allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del

processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno

europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e

agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento

nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle

competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i

quali si e' avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo

alla regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di indirizzo e di

vigilanza del Ministro delle attivita' produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in

campo energetico ai fini della competitivita' del sistema produttivo

nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente

del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle

attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

-------------

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383

(in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato:

- l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 1, comma 4, lettera

f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore

energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle

disposizioni vigenti in materia di energia), limitatamente alle

parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili";

- l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera g),

della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che

"l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del

territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale

delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse

nazionale ai sensi delle leggi vigenti" da parte dello Stato avvenga

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del d.lgs. 28

agosto 1997, n. 281;

- l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera h),

della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che "la

programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate

di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti" da parte dello

Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8

del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

- l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i),

della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che

"l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti

strategici" da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le

Province autonome interessate;

- l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a),

punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede

che "l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di

trasmissione nazionale" da parte dello Stato avvenga d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.

281;

- l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a),

punto 7, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che

"la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di

distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia

elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW" da parte dello

Stato debba avvenire "sentita la Conferenza unificata", anziche'

"previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del

d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281";

- l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b),

punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede

che "le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in

giacimento" siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le

Province autonome direttamente interessate;

- l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera

a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il

comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non

dispone che il potere del Ministro delle attivita' produttive di

emanare "gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di

trasporto di energia elettrica e di gas naturale" sia esercitato

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28

agosto 1997, n. 281;

- l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 26, della

legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-bis

nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003; dichiara

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n.

239 del 2004, limitatamente alle parole "la mancata sottoscrizione

degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori

necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o

per il rinvio dell'inizio della coltivazione";".

-------------

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 11)

che "Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23

agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto

del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto."